



Milano

Ambito territoriale di Milano - Via Soderini 24, 20146 Milano – Tel. 02 92891 - PEC uspmi@postacert.istruzione.it - CF 80099830152

Pensioni – Cessazioni dal servizio con decorrenza 01/09/2014

Prot. MIURAOOUSPMI R.U./U 171
Milano, 08 gennaio 2014

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Statali di ogni ordine e grado
Milano e Provincia

Oggetto: D.M n. 1058 del 23 dicembre 2013. C.M. n. 2855 del 23 dicembre 2013 – Cessazioni dal servizio con decorrenza 01/09/2014 – Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative

Si informano le SS. LL. che in data 23 dicembre u.s. è stata pubblicata sulla INTRANET la [circolare ministeriale n.2855 del 23/12/2013](#), avente per oggetto le istruzioni operative per le cessazioni con decorrenza 01/09/2014, che fissa al **7 febbraio 2014** il termine ultimo per la presentazione, da parte di **tutto il personale del comparto scuola**, delle domande di dimissioni volontarie e per il trattenimento in servizio oltre il limite di età. Per i **Dirigenti Scolastici** il termine della presentazione dell'istanze di cessazione è fissato al **28 febbraio 2014**.

La presentazione delle istanze di cessazione dal servizio dovrà avvenire **esclusivamente** tramite la procedura web POLIS "Istanze ON LINE" disponibile nel sito internet del Ministero.

Eventuali domande già presentate in formato cartaceo dovranno essere riprodotte con la suddetta procedura.

Le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI dalle istituzioni scolastiche, con l'apposita funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto; detta operazione dovrà essere effettuata entro il 30 marzo 2014 previa comunicazione ministeriale.

Si raccomanda alle SS.LL. di effettuare una preliminare e attenta verifica delle istanze in ordine al possesso dei requisiti necessari per il diritto a pensione, in base alle nuove disposizioni contenute nell'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, fatta salva la previgente normativa per coloro che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011 come già comunicato con la circolare n.13819 del 21/10/2013.

Anche per quest'anno l'accertamento dell'esistenza o meno della maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario sarà di competenza delle istituzioni scolastiche per il personale assunto in ruolo dal 1° settembre 2000, mentre resterà a carico di quest'ufficio per il personale immesso in ruolo prima di tale data.

Per quanto riguarda la documentazione necessaria per consentire la definizione della pratica di pensione e del TFS, si rimanda a quanto stabilito con **circolare n.28900 del 4 novembre 2011**, disponibile sul sito dell'Ufficio Territoriale di Milano. Tale documentazione dovrà pervenire a questo ufficio nel più breve tempo possibile, e comunque **non oltre il 28 febbraio 2014. A tal riguardo si precisa che, alla luce delle nuove disposizioni fornite dal Ministero in materia di de-materializzazione, la documentazione di rito da inoltrare è la seguente:**

- dichiarazione dei servizi di cui al D.P.R 351/98
- autodichiarazione (all.2) per eventuali servizi part-time, l. 336/70, servizio militare
- fotocopia cod. fiscale
- fotocopia cedolino stipendio
- richiesta accredito buonuscita
- modello 105 (pagamento riscatto buonuscita deliberato)
- certificato di servizio cumulativo, con l'indicazione delle ritenute previdenziali, di tutte le assenze che hanno comportato riduzioni dello stipendio e della dicitura :

"Il presente certificato viene rilasciato al fine dell'acquisizione d'ufficio"

- mod. PA04 o mod. 98 per i servizi prestati presso scuole o EELL con ritenute C.P.D.E.L o C.P.I.A.S.E.P.
- domanda di riconoscimento supervalutazione in base alla L. 388/2000 per invalidità superiore al 74% e relativo/i verbale/i di riconoscimento
- copia modello eventuale adesione "Fondo ESPERO"
- prospetto compensi accessori .
- **solo per i dirigenti scolastici:** decreti di attribuzione delle indennità di posizione, di risultato e di reggenza, nonché dell'assegno "ad personam"

Si precisa che l'emanazione del **decreto di ricostruzione di carriera** compete all'istituzione scolastica nei seguenti casi:

1- per le istanze prodotte dal personale scolastico a decorrenza dall'1/9/2000 anche se immesso in ruolo in anni precedenti (c.m. n. 86 del 9/5/2001)

2- per il personale scolastico che ha avuto il passaggio di ruolo con decorrenza 1/9/2000

3- per il personale ATA transitato dagli EELL dall'1/1/2000 in base all'ex L. 124/99:

Le domande per il pagamento della pensione diretta ordinaria, dovranno essere inviate, direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) Presentazione della domanda on-line accedendo nell'apposita sezione del sito dell'ente, previa registrazione ;**
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);**
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.**

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica.

Applicazione art. 72 legge 133/2008 (proroga permanenza in servizio)

L'istanza di permanenza in servizio può essere presentata:

- dal personale che compie i 65 anni entro il 31 agosto 2014, già in possesso al **31/12/2011** dei requisiti previsti per il diritto a pensione (previgente regime previdenziale);
- dal personale che raggiunge i 66 anni e 3 mesi entro il **31 agosto 2014** (nuovo regime previdenziale).

Si ricorda che l'art.9 c.31 del D.L. 78/2010 ha equiparato i trattenimenti in servizio a nuove assunzioni, pertanto si invitano i dirigenti scolastici a prestare particolare attenzione all'applicazione dei criteri di valutazione delle istanze, dettati con la direttiva ministeriale n.94 del 4/12/2009. Per l'accettazione di tali istanze non è necessario l'emissione di un provvedimento formale, mentre il rifiuto deve essere motivato per iscritto.

Con la riforma viene invece meno il concetto di "anzianità massima contributiva"e, quindi non sono più applicabili le disposizioni previgenti (art.509 c. 2 D.L. n.297/1994).

Applicazione art. 72 c.11 L.133/2008 (risoluzione d'ufficio per compiuto quarantennio)

La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per il compimento di 40 anni di anzianità contributiva, **previo preavviso di sei mesi**, può operare:

- nei confronti del personale che ha maturato i requisiti contributivi (40 anni) entro il **31/12/2011** (previgente regime previdenziale)
- nei confronti del personale che matura, entro il **31 agosto 2014**, un'anzianità pari a 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini.

In quest'ultimo caso, dato che la norma sulla pensione anticipata prevede una penalizzazione per i dipendenti in possesso di un'età inferiore ai 62 anni, la risoluzione non potrà essere esercitata nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare detta penalizzazione. A tal riguardo si deve tenere comunque presente che l'art. 6 c. 2 quater del D.L. 216/2011, ha disposto che le riduzioni non operano nei confronti dei soggetti la cui anzianità

contributiva derivi esclusivamente da attività lavorativa e che maturino i prescritti requisiti entro il 2017.





Ai fini dell'applicazione dell'art.72 c. 11 la circolare ministeriale precisa che si dovrà tener conto non solo delle situazioni di esubero a livello provinciale, ma anche a livello nazionale.

Quest'ufficio è a disposizione delle istituzioni scolastiche e degli utenti, per eventuali ulteriori chiarimenti.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente
Giuseppe Petralia

Allegati:

	Titolo : accredito buonuscita Etichetta : Nome del file : accredito-buonuscita.doc Dimensione : 28 kB
	Titolo : Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva DPR 445 2000 Etichetta : Nome del file : Allegato-2_Dichiarazione-sostitutiva-DPR-445_2000.doc Dimensione : 42 kB
	Titolo : dichiarazione servizi Etichetta : Nome del file : dichiarazione_servizi.doc Dimensione : 53 kB
	Titolo : Mod.105 Etichetta : Nome del file : Mod.105.doc Dimensione : 21 kB

rosa.racioppi.mi@istruzione.it

-  Share
-  Tweet 1
-  g+1 0